

Egli ci dice: ma se l'esattore fa accumulare molte rate d'imposta, volete voi permettere che questa trascuraggine dell'esattore vada poi a carico dello Stato e delle provincie? Io credo che ci sarebbe anche intorno a questo un rimedio, appunto per limitare questa facoltà dell'esattore.

Potrebbe benissimo disporsi che il prelevamento delle spese non potrà farsi se non dopo prelevate le rate che l'esattore abbia trascurato di riscuotere. Ma permettetemi che io dica, che la giustizia porterebbe che almeno la prima rata fosse prelevata dopo il prelevamento delle spese.

Sull'articolo 56 io sarei per fare una specie di proposta alla Commissione ed all'onorevole ministro, proposta che per ora concreto in una semplice osservazione. Quest'articolo concerne l'azione degli esattori sugli immobili posti nel comune assegnato all'esattoria, quando si procede per tassa diversa dalla fondiaria, ovvero sugli immobili, posti fuori del comune dove l'esattoria risiede. Si dispone che il prezzo ricavato da questi immobili, debba essere depositato nella Cassa dei depositi e prestiti, e si finisce col dire che la esattoria deve provocare il giudizio di graduazione davanti alla competente autorità giudiziaria. È su questo ultimo comma che io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione.

Si fa un dovere all'esattore d'instruire il giudizio di graduazione. Ora tutti sanno come questo giudizio sia lungo e dispendioso; si tratta di un procedimento; che costringe a chiamare tante più persone in giudizio quanti più sono i creditori; e la esperienza ha dimostrato che molte volte bisogna abbandonare il giudizio, perchè le spese assorbono tutto il prezzo del fondo venduto.

Non si potrebbe, io dico, semplicizzare in qualche modo questa procedura? Mi si risponderà che questo si attiene al sistema generale della esecuzione e che bisognerebbe metter mano alla riforma del Codice di procedura civile per ciò che concerne la esecuzione sugli immobili. Ma questa osservazione io credo che non calzi; giacchè, trattandosi qui di procedimento eccezionale delle imposte, si potrebbe benissimo, come si fa col mezzo di tutte queste leggi, introdurre una eccezione nei giudizi di graduazione; tanto più poi che questa riforma sul Codice di procedura civile, sia intorno ai procedimenti formale e sommario, sia circa ai giudizi di esecuzione, non è sperabile si effettui per ora. Quindi io esorto la Camera a cogliere questa circostanza per facilitare questi giudizi di graduazione relativamente al caso contemplato nell'articolo 56. Domando all'onorevole ministro e all'onorevole relatore se, piuttosto che obbligare *ipso facto* la esat-

toria ad instruire il giudizio di graduazione, non sarebbe meglio dar facoltà alla esattoria di chiamare i creditori iscritti avanti il giudice singolare, avanti il pretore, per un concordato, e, qualora il concordato non riesca, obbligare l'esattore a fare il giudizio di graduazione. Io credo che, a questo modo, molte volte si otterrebbe che i creditori, persuasi che il giudizio di graduazione ricade sopra di loro, si accomoderebbero con l'esattore, nè lo Stato, nè i creditori perderebbero, e forse resterebbe qualche cosa per il povero contribuente.

Una tra le più importanti riforme che si proponevano con questo disegno di legge, era quella portata dall'articolo 58, con la quale l'onorevole ministro chiedeva che le disposizioni sulla legge di registro pel procedimento ingiunzionale, fossero rese comuni allo Stato, ai comuni, al Fondo per il culto ed altri corpi morali ammessi ad esigere con parata esecuzione.

Io appresi con compiacenza questa disposizione proposta dall'onorevole ministro, perchè con essa si facevano sparire tutte le diverse legislazioni che su questa materia vigevano, e perchè si toglievano tante incertezze, quante se ne sono presentate nei casi pratici, quando si è trattato delle rendite dei comuni, del Fondo per il culto, e di altri corpi morali, massimamente delle opere pie. Ma ho visto che la Commissione ha cassato quest'aggiunta sotto la forma cortese d'un rinvio.

Io apprezzo i timori e i dubbi che sono nati nel seno della Commissione, e che sono stati svolti dall'onorevole Mantellini nella sua relazione; apprezzo anche la discussione che si è fatta sulla modificazione di quest'aggiunta, prima che la Commissione si risolvesse a respingerla. Certamente si tratta di cosa molto grave, certamente si tratta di cosa che può ferire gl'interessi dei privati, poichè si dà esecuzione parata ai corpi morali per le loro rendite, senza che i privati possano fare alcuna opposizione. Ma d'altra parte, o signori, noi dobbiamo avere un riguardo ai comuni, alle opere pie, a questi enti morali dei quali fino ad ora non abbiamo fatto altro che aggravare i pesi, senza che per parte dello Stato, bisogna dirlo, si siano ad essi concessi dei privilegi.

C'è anche da considerare che secondo le leggi vigenti, i comuni, le provincie e i corpi morali hanno già un'esecuzione parata, e che la differenza consiste soltanto nell'essere la legislazione diversa per ciascuna regione, per ciascuno degli antichi Stati d'Italia; mentre l'onorevole ministro con buon intendimento attendeva ad unificare questa legislazione, la Commissione ha creduto di rigettare la sua proposta, e di sospendere poi anche la proposta